FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IIº SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DEL SIG. LEONARDI MASSIMO (SINDACO SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. IBIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
- 2. RICORSO DEL SIG. GATTI MAURO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
- 3. RICORSO DELLA SOCIETA' PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 3.000,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI BURZONI ALBERTO, SPIAGGI GIUSEPPINA E LA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10180/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le seguenti sanzioni:

- Sig. Burzoni Alberto: 4 mesi di inibizione;
- Sig.ra Spiaggi Giuseppina: 3 mesi di inibizione;
- Pro Piacenza 1919 Srl: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco — Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Franco Matera — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

5. RICORSO DEL PROCURATORE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI MESTROVIC IVAN, BOROZAN VLADO, MATTEINI MASSIMO E LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10219/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le seguenti sanzioni:

- Sig. Mestrovic Ivan: 3 mesi di inibizione;
- Sig. Borozan Vlado: 4 mesi di inibizione;
- Sig. Matteini Massimo: 3 mesi di inibizione;
- Santarcangelo Calcio Srl: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.500,00.

III COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco — Presidente; Prof. Enrico Moscati, Dott. Antonino Tumbiolo — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 10144/1127 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 E 10150/1128 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RICORSO DELLA SOCIETA' US GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 3.000,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

- 8. RICORSO DEL SIG. BIAGETTI ENIO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)
- 9. RICORSO DEL SIG. VANNI ROBERTO (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

10. RICORSO DEL SIG. BALLONI PAOLO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

II. RICORSO DEL SIG. MANSI LORENZO (VICE PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 7, 8, 9, 10 e 11 li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE Maurizio Greco

Pubblicato in Roma l'11 maggio 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini